



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi e questo giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 19,10, in seconda convocazione, in video-conferenza, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE N. 49 del 29.07.2020	OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe – Agevolazioni anno 2020 – Modifica per le sole utenze domestiche delle scadenze e della quota di importo - Approvazione.
--	---

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 14 come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>Cinci Elia</i>		X	<i>Langneble Mawulom Daniella</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X		<i>Ceccherini Federica</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>	X		<i>Orsi Lido</i>	X	
<i>Scardigli Cristina</i>	X		<i>Bartalini Elisa</i>	X	
<i>Bracali Elia</i>	X		<i>Baldini Damiano</i>	X	
<i>Scardigli Simone</i>	X		<i>Palazzo Eliseo</i>	X	
<i>Migliorini Arianna</i>		X	<i>Giannoni Stefano</i>	X	
<i>Giovannoni Lorian</i>	X		<i>Nencini Emmanuele</i>	X	
			<i>Ed il Sindaco Cucini Giacomo</i>	X	

PRESIEDE il Consigliere Sig.ra Renzi Romina

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Giovannoni - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Arrigoni – Bagni - Conforti – Masini

OMISSIS

Alle ore 21,40 si ricollega il consigliere Langneble.

Conseguentemente sono collegati n. 15 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Cinci – Migliorini.

(N. 49)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe – Agevolazioni anno 2020
-- Modifica per le sole utenze domestiche delle scadenze e della quota di importo -
Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “TRIBUTI COMUNALI – Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe – Agevolazioni anno 2020 – Modifica per le sole utenze domestiche delle scadenze e della quota di importo - Approvazione.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione espressa a voce dal seguente esito:

PRESENTI	n. 15
ASTENUTI	n. 4 (Baldini – Palazzo - Giannoni – Nencini)
VOTANTI	n. 11
VOTI FAVOREVOLI	n. 11
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...);”

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete *l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- con Determinazione Dirigenziale dell'ATO Rifiuti Toscana Centro n. 67 del 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: *“procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regione Toscana n. 61 del 2007, dell'art. 202 del D.Lgs n. 152 del 2006 e dall'art. 25, comma 4 del D.L. n. 1 del 2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali”*;
- il Comune di Certaldo è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro; in data 31.08.2017, con rogito del Notaio Cambi di Firenze, è stato stipulato il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti tra ATO Rifiuti Toscana Centro e Alia SpA a far data dal 01.01.2018;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO il Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 06 del 20/02/2017, modificato ed integrato con Deliberazione nr. 30 del 29/03/2018 valido fino al 31.12.2019;

RICHIAMATO

- il Consiglio Comunale che con deliberazione n. 12 del 25 marzo 2019, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2019, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- il Consiglio Comunale che con Deliberazione n. 13 del 25.03.2019, ha approvato le tariffe Tari per l'anno 2019;

- il Consiglio Comunale che con deliberazione nr. 35 del Consiglio Comunale del 30.06.2020 ha approvato il Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con decorrenza dal 01 gennaio 2020; a condizione che la delibera di adozione sia pubblicata sul sito del Mef nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 9 del 02/03/2020, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L. 5 marzo 2020, n. 13, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM del 08/03/2020 "Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID-19"
- DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale"
- DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;
- DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 01/04/2020 "Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. n. 88 del 02/04/2020);
- DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- DPCM 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 126 del 17/05/2020);
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto. "Decreto Rilancio" (G.U. n. 128 del 19/05/2020);



- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”*;

VISTO l'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale prevedeva che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

VISTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL) al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18, allineando i termini di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra richiamato;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia), il quale prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*

VALUTATO di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica passato ed ancora in essere, e le difficoltà alla predisposizione del Piano Economico Finanziario, secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini ordinari previsti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario Tari anno 2019;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.03.2019, con la quale sono state determinate le tariffe Tari anno 2019;

VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"

DATO ATTO che la suddetta deliberazione ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei Presidenti Anci Regionali con nota del 11/05/2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i Comuni;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA con deliberazione 158 del 05/05/2020, concedere un'agevolazione per le utenze non domestiche, in riferimento all'entità della TARI dovuta:

per la parte variabile della tariffa delle singole utenze non domestiche una riduzione:

- del 50% per le attività chiuse forzatamente a seguito di provvedimenti governativi ed ordinanze ministeriali emanati a causa dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19;
- del 50% per le attività chiuse volontariamente o per ridimensionamento dovuto al calo della domanda derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

per la parte fissa della tariffa delle singole utenze non domestiche, una riduzione del 10% sia per attività chiuse forzatamente che per le attività chiuse volontariamente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30 giugno 2020, che ha approvato le scadenze dei versamenti TARI 2020 distinti tra utenze domestiche e non domestiche;;

RAVVISATA la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul territorio comunale;

Modificare, per le sole utenze domestiche, le scadenze e la quota dell'importo dovuto a titolo di Tari 2020 approvate con deliberazione C.C. n. 35 del 30.06.2020, come di seguito:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 50,00% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 15 settembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2019;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 50,00% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2020, **scadenza 2 dicembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;

Eventuale conguaglio, calcolato sulla base delle tariffe 2020, **da effettuarsi nella prima emissione**

utile dell'anno 2021;

CONSIDERATO di volersi avvalere per l'approvazione delle tariffe Tari 2020 di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.L.n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020, di adottare le tariffe della TARI per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa:

1. di confermare, per l'anno 2020, l'attivazione del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
2. di approvare, entro il 31/07/2020, le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 25/03/2019, allegate, secondo quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020 n. 18, c.d. "Cura Italia";
3. di dare atto, che il piano finanziario TARI 2020 verrà approvato successivamente entro e non oltre il 31/12/2020, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, da poter ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, come stabilito dall'art. 107, comma 5, del citato D.L. 17/03/2020 n. 18;

4 di confermare le percentuali stabilite dalla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2019 per le riduzioni/agevolazioni per le utenze domestiche per l'anno 2020 previste dall'art. 13 ed art. 15 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione n.35 del 30.06.2020; dove per usufruire di tali riduzioni è considerato il numero dei componenti risultante al 1 gennaio dell'anno in corso;

Le agevolazioni indicate dall'articolo 15 comma 4 del vigente Regolamento TARI sono previste come segue:

- a) esenzione per indicatore ISEE fino 5.000,00 €;
- b) riduzione 30% per indicatore ISEE da 5.001,00 fino a 10.000,00 €;

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre di ogni anno;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

5 di confermare le percentuali stabilite dalla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2019 per le riduzioni/agevolazioni per le utenze NON domestiche per l'anno 2020 previste dall'art. 14 ed art. 15 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione n.35 del 30.06.2020,

6 di introdurre una ulteriore agevolazione per le utenze Non domestiche che sono state destinatarie di chiusure obbligatorie o volontarie dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 in riferimento all'entità della TARI dovuta come segue:

a) per la parte variabile della tariffa delle singole utenze non domestiche una riduzione:

- del 50% per le attività chiuse forzatamente a seguito di provvedimenti governativi ed ordinanze ministeriali emanati a causa dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19;
- del 50% per le attività chiuse volontariamente o per ridimensionamento dovuto al calo della domanda derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

b) per la parte fissa della tariffa delle singole utenze non domestiche, una riduzione del 10% sia per attività chiuse forzatamente che per le attività chiuse volontariamente;

Per poter beneficiare di tale agevolazione, l'utente dovrà presentare apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposita modulistica e da inviare al gestore Alia Spa entro e non oltre il 15/09/2020

L'agevolazione concessa alle utenze non domestiche di cui sopra sarà applicata dal gestore Alia Spa dalla seconda emissione 2020 (31.10.2020) fino a concorrenza del suo ammontare;

7. di modificare, per le sole utenze domestiche, le scadenze e la quota dell'importo dovuto a titolo di Tari 2020 approvate con deliberazione C.C. n. 35 del 30.06.2020, come di seguito:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 50,00% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 15 settembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2019;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 50,00% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2020, **scadenza 2 dicembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;

Eventuale conguaglio, calcolato sulla base delle tariffe 2020, **sarà effettuato nella prima emissione utile dell'anno 2021**;

8. di confermare che il versamento della TARI, anno 2020, per le Utenze Non Domestiche avverrà nei termini previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 del 30 giugno 2020, come segue:

UTENZE NON DOMESTICHE:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 15 settembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2019;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2020, **scadenza 31 ottobre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2019;
- **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 2 dicembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;

Eventuale conguaglio, calcolato sulla base delle tariffe 2020, sarà effettuato nella prima fatturazione utile dell'anno 2021;

9. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell' apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 nel testo così sostituito dall' art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 ottobre dell'anno corrente.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 15
ASTENUTI	n. 4 (Baldini – Palazzo - Giannoni – Nencini)
VOTANTI	n. 11
VOTI FAVOREVOLI	n. 11
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

deleto

Comune di Certaldo
Tariife TARI 2019

DOMESTICO				
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,55	38,34
2	0,94	1,40	1,70	89,46
3	1,02	1,80	1,84	116,02
4	1,10	2,20	1,98	140,58
5	1,17	2,90	2,11	185,31
>5	1,23	3,40	2,22	217,27

NON DOMESTICO					
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	5,27	2,11	1,09
2	Cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,65	0,85
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	4,62	1,86	0,95
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	7,30	2,95	1,51
5	Stabilimenti balneari	0,62	5,70	2,30	1,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	1,89	0,96
7	Alberghi con ristorante	1,47	13,58	5,48	2,80
8	Alberghi senza ristorante	1,11	10,25	4,13	2,11
9	Casa di cura e riposo	1,23	11,31	4,56	2,33
10	Ospedale	1,50	13,80	5,57	2,85
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	12,48	5,04	2,57
12	Banche ed istituti di credito	0,78	7,15	2,90	1,48
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	1,15	10,61	4,28	2,19
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurificanze	1,33	12,21	4,94	2,52
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,83	7,61	3,08	1,57
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	13,54	5,48	2,79
0	- idem utenze giornaliere	2,95	23,97	10,95	4,95
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	10,02	4,04	2,07
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, etc	0,93	8,57	3,47	1,77
19	Carnozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	10,76	4,35	2,22
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,99	2,82	1,44
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,16	2,89	1,48
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,91	35,99	14,53	7,43
0	- idem utenze giornaliere	16,65	136,60	61,90	27,97
23	Mense, birrarie, amburgherie	3,95	36,30	14,68	7,49
24	Bar, caffè, pasticceria	2,91	26,77	10,82	5,52
0	- idem utenze giornaliere	11,97	97,46	44,50	20,11
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gen	2,14	19,75	7,97	4,07
26	Plurificanze alimentari etc miste	2,14	19,71	7,97	4,07
27	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	4,88	44,91	18,16	9,26
28	Permercati di generi misti	1,86	17,12	6,93	3,53
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,87	53,95	21,82	11,13
0	- idem utenze giornaliere	11,73	96,48	43,63	19,70
30	Discoteche, night-club	1,58	14,52	5,87	3,00
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	2,82	1,44



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

TRIBUTI COMUNALI – Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe – Agevolazioni anno 2020 – Modifica per le sole utenze domestiche delle scadenze e della quota di importo - Approvazione.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 28.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Tania Frediani)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 28.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Tania Frediani)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott.ssa Romina Renzi)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 04 Agosto 2020 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
- Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 04 Agosto 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)